



1282.21

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Roberta Crucitti - Presidente -
Andreina Giudicepietro - Consigliere -
Rosita D'Angiolella - Consigliere -
Riccardo Guida - Consigliere rel.-
Valeria Pirari - Consigliere -

Impugnazione
di avviso di
accertamento
IRES, IRAP,
IVA, 2006

R.G. N. 7162/2014

Cron. 1282

UC - 07/10/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7162/2014 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale
dello Stato.

- ricorrente -

contro

(omissis) SRL, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis)

(omissis), elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della
Suprema Corte di cassazione.

- resistente con atto di costituzione -

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,
sezione staccata di Siracusa, sezione n. 16, n. 332/16/13, pronunciata il
12/07/2013, depositata il 20/09/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 ottobre 2020 dal
Consigliere Riccardo Guida.

Rilevato che:

l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un
motivo, contro (omissis) Srl, che resiste con atto di costituzione,

2409
2020

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, indicata in epigrafe, con la quale — in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA, per l'annualità 2006, che rettificava, con metodo induttivo, il reddito dichiarato dalla società, in ragione dell'apparente antieconomicità della sua gestione, concretizzatasi in una perdita dichiarata di euro 52.582,00 — sull'appello dell'Ufficio, è stata confermata la sentenza (n. 365/05/2011) della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che aveva accolto il ricorso della contribuente;

la Commissione regionale, per quanto ancora interessa, ha ritenuto: (a) censurabile il comportamento dell'Agenzia, che ha ricostruito induttivamente i ricavi della società, stimandoli in euro 598.905,00, sul presupposto che i costi di diretta imputazione (dichiarati nella misura di euro 359.343,00) incidono in una percentuale del 60% sui ricavi complessivi, senza avere effettuato alcun controllo sulle scritture contabili della società e facendo riferimento esclusivamente all'asserita antieconomicità della gestione; (b) che l'assunto dell'A.F., secondo cui detta correlazione tra costi e ricavi «è fisiologica nel settore» (gestione di impianti sportivi) non poggia sul «alcun elemento concreto di prova», tanto è vero che l'Agenzia, nella consapevolezza della carenza del criterio utilizzato, aveva rimesso alla stessa C.T.R. (alla quale non spetta un simile compito) d'individuare una diversa metodologia;

Considerato che:

1. con l'unico motivo del ricorso [«1. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 39, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 600/73, nonché dell'articolo 2729 cod. civ., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»], l'Agenzia censura la sentenza impugnata facendo rilevare che, a fronte della prova dell'apparente antieconomicità di gestione della società (che aveva registrato perdite rilevanti per quattro esercizi consecutivi), la contribuente, gravata del relativo onere probatorio, non ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni che avevano inciso negativamente sulla propria attività, causando una gestione antieconomica e, anzi, si era limitata a elencare i costi sostenuti;

1.1. il motivo è fondato;

per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. 20/03/2013, n. 6918): «Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario

l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo — in difetto — pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972.»;

nella fattispecie, la C.T.R., discostandosi da questo principio di diritto, ha erroneamente ritenuto che spettasse all'Ufficio fornire altri elementi a sostegno dell'accertamento induttivo del reddito di impresa della società, poggiante sull'(apparente) antieconomicità della gestione, protrattasi per ben quattro esercizi, senza considerare che, invece, era a carico della società la prova contraria, cioè la dimostrazione della veridicità della perdita dichiarata, indicando i fattori causali che l'avevano determinata;

2. ne consegue che, accolto il motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 07/10/2020

Il Presidente

(Roberta Crucitti)


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 2 GEN 2021

Il Cancelliere
Massimiliano Morgante


